

Avanti alla Corte dei Conti - Sezione Regionale del Veneto

Venezia

Ricorso ai sensi dell'art.172, lett. "d"

del Codice di Giustizia Contabile (D- L.vo 174/2016)

della

Associazione "Salvaguardia Idraulica del Territorio Padovano e Veneziano",
iscritta nel Registro Comunale di Padova delle "Libere formazioni e
Associative" al n. 1477, sez. tematica n. 7, in persona del legale rappresentante
Dott. Carlo Crotti (c.f. CRTCLM53D16L049A), con sede in Padova – Via
Collodi n. 3, col difensore e domiciliatario Avv. Ivone Cacciavillani (c.f.
CCCVNI32C22L899M - fax 0499800585 - p.e.c. ivone.cacciavillani@vene-
zia.pecavvocati.it) del Foro di Venezia con domicilio eletto presso il suo studio
in Stra (Ve) – Piazza Marconi n. 51, giusta speciale procura a firma del suo
legale rappresentante, la cui copia per immagine conforme all'originale cartaceo
verrà prodotta telematicamente, a ciò autorizzato con verbale dell'Assemblea del
21.01.2019 che si produce.

Sulle seguenti premesse:

A) *sul piano storico*

a) L'azione dell'Associazione ricorrente s'appunta, per quanto attiene al
presente ricorso, sulla "Idrovia Padova - Venezia" la cui costruzione venne
deliberata e finanziata con legge 92/1963 con la spesa di miliardi 7.6 di lire;

b) nel 1965 venne costituito il Consorzio tra i Comuni di Padova e di
Venezia e le due Amministrazioni Provinciali di Padova e di Venezia per la
realizzazione dell'opera; il Consorzio venne riconosciuto con DPR 244/1966 e
dichiarato Ente Pubblico con DPR 643/1978, ai sensi della L. 70/1975;

c) le opere di realizzazione iniziarono tosto e proseguirono alacramente
così finanziate: ai 7,6 miliardi del primo stanziamento ne seguì un secondo (con
L. 237/1976) di altri 11 miliardi e indi (con le L. statale 298/1980 e Regionale

Veneta n. 78/1982, altri miliardi 11,5 (sempre di Lire); le somme stanziato dallo Stato e dalla Regione Veneto ammontavano a complessivi miliardi 35,38 di lire;

d) la Regione Veneto peraltro non ha utilizzato uno stanziamento FIO di MI 14,363 di lire per “lo scavo del canale nel tratto compreso tra l’Interporto di Padova e il Fiume Brenta”. Tutti questi dati sono tratti dallo specchio ricapitolativo qui prodotto sub 1.

e) la Regione Veneto, per suo conto, con legge n. 8/1982 (art. 2, comma 1, sub 2/a) ha stanziato 12 miliardi per “completamento della Idrovia Padova - Venezia”;

f) i lavori così finanziati furono sospesi il 31.7.1985 e mai più d’allora ripresi;

g) allo stato risultano eseguiti: (aa) tratti isolati di canale con relative possenti arginature per complessivamente undici chilometri (circa), sono enormi “pozzanghere” di acqua stagnante, ricettacolo di pantegane, nutrie e zanzare giganti; (bb) ben 4 cavalcavia giganti con relativi “ponti sul mais”, persi nella campagna senz’alcun raccordo con qualche corso d’acqua; (cc) un’enorme e sul piano tecnico splendida “porta vinciana” già predisposta per l’attraversamento del Brenta da parte dell’Idrovia, nel territorio del Comune di Vigonovo;

h) con delibera di G.R. n. 4119 del 23.7.1985 la Regione ha sciolto il Consorzio di cui alla premessa “b”, attribuendo ai propri uffici la competenza per il completamento dell’opera;

i) la L. statale 380/1990, all’art. 1, ha stabilito che “la realizzazione del sistema idroviario padano – veneto è dichiarato di *preminente interesse nazionale*”;

l) con legge n. 16/2000 la Repubblica ha aderito all’Accordo europeo sulle grandi vie navigabili”, assegnando alla Idrovia Padova - Venezia il n. E 91-03;

m) con i due decreti di G.R. n. 33 del 11.02.2015 e n. 113 del 14.09.2015, la Regione Veneto ha assegnato, con procedura ad evidenza pubblica, il compito

di approntare il "progetto preliminare per il completamento della Idrovia Padova- Venezia", approvandolo come aggiudicato;

n) con decreto del Ministro delle politiche Agricole, Alimentari Forestali e del turismo, prot. ingresso n. 28491 del 08.10.2018, è stato attribuito al Consorzio di Bonifica Bacchiglione, nel cui ambito territoriale è compresa l'Idrovia, il contributo di € 4.550.000, 00 per consolidare la tenuta idraulica del territorio sovvertito dalle opere gravemente compromesse dai lacerti isolati dei tratti di canale realizzati per l'Idrovia, lasciati in totale abbandono da 35 anni.

o) stante la situazione descritta sub "g", il sottoscritto, nell'esercizio del mandato professionale espressamente menzionato, chiese con nota del 24.01.2019 ai Comuni presumibilmente impegnati nella funzione di "derattizzazione" delle zone acquitrinose create dai lacerti di "canali" realizzati per l'Idrovia ed abbandonati, di aver contezza delle spese sostenute; rispose solo il Comune di Fossò con nota prot. n. 1044 del 29.01.2019, "chiamandosene fuori" degli altri imponente il silenzio, tutti fedeli al "motto albertino" (dello *Statuto* del 1848), secondo cui il *suddito* deve subire in silenzio quanto la Pubblica Autorità si compiaccia di ottriargli (il venetissimo *paga e tasi*);

p) per vero s'apprende dalla stampa quotidiana (7 marzo 2019) che il Comune di Vigonovo, facendosi portavoce dei 31 Comuni coinvolti nel "dramma Idrovia" s'è fatto interprete presso il Ministro delle Infrastrutture (evidentemente suo sodale politico) per sollecitare la soluzione del "problema Idrovia" che funzione ormai incombe come un minaccioso *handicap* per l'intero territorio "interessato".

q) da allora tutto tace.

B) *sul piano giuridico*

Premesso che nella complessiva articolata giurisdizione della Corte dei conti, la materia investita dal ricorso rientra nella di conto e non di responsabilità erariale, (salvo che i relativi elementi emergono dall'istruttoria

invocata) investendo problemi attinenti alla regolarità dell'attuazione delle opere pubbliche, che, avventatamente iniziate per esigenze di prestigio politico con impiego -in partenza- di ingenti risorse pubbliche, vengono sempre più spesso abbandonate con gravissimo degrado ambientale per dar mano ad altre iniziative d'ugual richiamo elettorale-politico ed assorbimento delle risorse a suo tempo destinate a finanziare le prime. Questo "volar da fiore a fiore" che rappresenta una vera tabe di questa sventurata Repubblica, dove quella che dovrebbe essere la gelosa cura della *sacra publica pecunia* cede disinvoltamente al richiamo politico della piazza: il dramma delle "incompiute" che tanto spesso deturpano il paesaggio oltre che attentare all'Erario!

Non ovviamente (e purtroppo) che quello dell'Idrovia sia l'unico scialo di risorse pubbliche, ma certo è il più appariscente ad avvilito

= *ambito del giudizio di conto*

Nell'ambito delle materie assegnate alla giurisdizione della Corte dei conti dagli artt. 100 e 103.2 Cost, l'art. 137 del recente Codice stabilisce che "*la Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge*". **Giudica**, non semplicemente controllare e/o verificare!

Se si pon mente al fatto che la decisione di realizzare un'opera pubblica (che potrà essere presa con legge, con delibera, con determina, con decreto, o cos'altro) deve contenere a pena di nullità la copertura della relativa spesa, si dovrà ritenere che l'adempimento di quella previsione diventa assolvimento della precisa obbligazione assunta dall'Ente deliberante verso il Pubblico Erario, sicché ogni anche minimo intacco di quell'impegno di spesa diventa un vero e proprio *furto erariale*. Solo questo può significare il "controllo sulla *gestione del bilancio*" dell'Ente, assegnato alla Corte dei conti dall'art. 100 Cost., secondo cui essa "esercita il controllo sulla gestione del bilancio" anche "degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria". Concetto e funzione ben diversi dalla *redazione del bilancio*; questa comporta l'appostazione delle varie voci (o poste)

della movimentazione dell'attività dell'Ente, mentre *la gestione* comporta la verifica della regolarità della movimentazione delle varie voci. Il relativo *controllo* comporta la valutazione dei motivi per cui taluna delle movimentazioni previste non abbia trovato attuazione/realizzazione nel bilancio del singolo esercizio e dei possibili rimedi introducibili nei bilanci successivi. Sarebbe superficiale e perfino puerile ridurre la funzione del controllo della gestione del bilancio alla mera elencazione delle voci; sarebbe una verifica attuariale, non un controllo di gestione. Tenendo presente che tale controllo di gestione viene affidato ad un *giudice*, che ha dalla legge gli specifici compiti elencati all'art. 145 del codice.

L'istruttoria -affidata dal Presidente al "Giudice designato"- si può concludere (ultimo comma) o con la proposta del "discarico contabile", quando accerta che tutte le poste sono regolarmente attuate, ovvero alternativamente con "condanna (dell'Ente omittente) a pagare la somma di cui il Relatore lo ritenga responsabile, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il Relatore giudichi opportuni".

Ovviamente se tutto ciò non avvenga spontaneamente per autotutela dell'Ente, "vi provvederà la Corte con la sentenza prevista dall'art. 149", sempre del relativo codice. Ai fini che qui interessano risulta decisivo il disposto del terzo comma: "*quando non pronuncia il discarico, il collegio liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo*". Ecco, quest'ultima ipotesi è il *clou* della presente azione: se sia stata omessa l'originaria copertura contabile della spesa dell'opera di cui sia stata avviata l'esecuzione, *la Corte dispone che "la rettifica dei resti venga ripresa nel conto successivo"*. Come dire che l'attuazione dell'opera intrapresa prosegue secondo i tempi contrattuali sotto l'originaria copertura ripristinata dalla sentenza di conto della Corte, con annullamento delle disposizioni che l'avevano evvertita.

= *la funzione del controllo di conto*

Non si potrebbe in nessun modo contestare l'applicabilità di tali disposizioni a tutte le Pubbliche Amministrazioni comunque assoggettate per legge al controllo della Corte dei conti, quale che sia la natura giuridica dell'Ente comunque esercente una pubblica funzione.

Né si potrebbe trarre motivo d'esclusione da tale disciplina dalla letterale formulazione dell'art. 100 della Costituzione, che assegna alla Corte la funzione "di esercitare il controllo anche successivo sulla gestione del bilancio *dello Stato*". La disposizione del 1948 va letta in chiave storicistica: allora l'unico bilancio pubblico era *quello dello Stato* ed è pertanto logico che solo ad esso la disposizione si riferisca. Altrettanto ovvio e logico che, quando -proprio in attuazione della Costituzione- le funzioni allora solo statali vennero attribuite alla pleora di Enti Pubblici Locali, territoriali o istituzionali, è d'obbligo ritenere che anche la disciplina della funzione un tempo solo statale sia passata agli Enti Locali con la funzione e con essa la relativa disciplina anche processuale. Alla Corte dei conti spetta pertanto di pieno diritto/dovere la funzione del *controllo della gestione del bilancio* di tutti gli Enti Locali. Quell'aggiunta "dello Stato" all'affidamento della funzione "di esercitare il controllo anche successivo sulla gestione del bilancio" è chiaramente un *obiter dictum*; la chiara volontà del Costituente non poteva che essere quella di affidare alla Magistratura di controllo erariale "il controllo anche successivo sulla gestione del bilancio" su tutte le entità pubbliche titolari di funzione di gestire in piena autonomia risorse pubbliche, la *sacra publica pecunia*. Non avrebbe avuto senso affidare il controllo "sulla gestione del bilancio" solo dello Stato, quando molta parte delle funzioni allora (nel 1948) statali sono state dalla legge attribuite agli Enti Locali.

Trattandosi di controllo *del bilancio nel suo complesso*, qualora eventi imprevisi e/o evenienze imprevedibili sopraggiunte incidano sulla copertura della spesa dell'opera in corso di realizzazione, ogni risorsa dell'Ente dev'essere

impiegata per ripristinare tale copertura della spesa, con assoluta preclusione di deliberare/avviare la realizzazione di altre opere, del pari opzionali, prima d'aver risolto il problema rappresentato dall'opera in corso d'attuazione, o ripristinandone la copertura della spesa o decidendo correttamente la sorte delle opere sin'allora realizzate.

= coerenza decisionale, responsabilità erariale

Da sempre le opere pubbliche, specie per interventi infrastrutturali, sono state il veicolo principe del consenso elettorale; incubatoi di voti. Ora che i partiti "d'ideologia" sono praticamente scomparsi dalla scena, sono le grandi opere che creano consenso. Certo che più importanti sono più consenso creano, ma anche più impegnano le sempre risicate risorse disponibili con tempi d'attuazione lunghi e sofferti. La tentazione del "fior da fiore": lasciarne incompleta l'una per iniziarne un'altra più politicamente redditizia è ben viva e comprensibile. Nei casi -non infrequenti- di assottigliamento delle risorse che renda impossibile la protrazione di tutte le opere in corso d'attuazione, la scelta di quale "sacrificare" dev'essere condotta con adeguata ponderazione comparativa tra rispettivi costi/benefici, anche alla luce della rapidità con cui mutano esigenze sociali e scenari di vita, rendendo obsolete opere un tempo ritenute essenziali e creando esigenze di nuovi interventi pubblici.

In questo scenario maturano le "incomplete", di cui questa sventurata Repubblica è così ricca!

Quello ch'è giuridicamente vietato oltre che politicamente scorretto è l'abbandono in via di mero fatto d'un'opera intrapresa per impiegare "altrove" il relativo finanziamento senza la previa comparazione motivazionale della scelta e -in ogni caso e tassativamente- senza nel contempo decidere la sorte delle opere sin'allora eseguite e lasciate interrotte (come dire la rimessione in pristino post-intervento).

Giuridicamente è un privare la delibera d'allora (che decise l'opera) dell'elemento essenziale ch'era la copertura della relativa spesa.

Sostanzialmente una revoca della copertura è consentita (ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. 241/1990 e s.m.i.) solo se giustificata da sufficienti ragioni di pubblico interesse, che deve "coprire" -con adeguata motivazione- l'obsolescenza della scelta d'allora (sia in assoluto sia comparativamente alla cogenza della nuova esigenza sopraggiunta), oltre -ben s'intende- le conseguenze della rescissione dei contratti d'appalto con le imprese aggiudicatrici.

È evidente che se l'istruttoria disposta dal Presidente della Corte ai sensi dell'art. 149 non dà sufficienti elementi per una positiva valutazione dell'abbandono dell'una iniziativa per inseguirne un'altra, la sentenza della Corte "liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo"; dove il mancato stanziamento in bilancio del rateo dell'esercizio diventa vero e proprio "*debito dell'agente*". Come dire che la Corte deve disporre che l'attuazione dell'opera intrapresa debba proseguire secondo i tempi contrattuali sotto l'originaria copertura all'uopo debitamente ripristinata, con storno delle disposizioni che l'avevano evvertita. Questa è l'essenza del controllo della *gestione del bilancio*, che non si voglia ridurre a ragionieristica presa d'atto delle cifre ed al controllo dell'esattezza delle addizioni/sottrazioni.

Certo è -ed è punto di essenziale civiltà dell'ordinamento- che anche preso atto della "legittimità contabile" del mutamento dell'opera da realizzare, non si potrà prescindere dallo statuire sulla sorte delle opere eseguite per la realizzazione della precedente scelta. L'abbandono puro e semplice del cantiere suona offesa al territorio e alla gente che l'abita; dove l'esercizio della pubblica funzione degrada a mero capriccio, calcolo politico (o di "bottega"), ch'è solo profondo oltraggio alla sacertà della *publica pecunia*.

È questa una funzione di controllo del giudice erariale di fondamentale importanza e del tutto trascurata, impegnata la nostra Magistratura erariale a rincorrere le questioni bagatellari del piccolo ammanco di cassa, trascurando i

controlli sulla copertura di spesa delle grandi opere infrastrutturali e consentendo così veri scempi di enormi risorse pubbliche, in quest'Italia diventata la patria delle "incompiute".

Ogni "incompiuta" è un vero crimine erariale, a cui la Corte dei conti deve porre rimedio e sanzione!

= la legittimazione all'azione

È con particolare cura che viene proposta la presente azione, della cui disciplina codicistica attuale il sottoscritto difensore si sente in certo qual modo l'antesignano.

Voglia la Corte ecc.ma rilevare come l'attuale disciplina dell'azione sia *de plano* figliata dalla sentenza della Corte, Sez. III della Giurisdizione Centrale, del 24 settembre 2010 n. 599 di rigetto dell'appello del PR di Venezia che aveva impugnato la sentenza di codesta stessa Sezione di Venezia, che aveva ammesso l'azione popolare erariale proposta in proprio ed in autopatrocinio dal sottoscritto attuale difensore dell'Associazione ricorrente.

Singularmente pertinenti i due seguenti passaggi di quella sentenza della Giurisdizione Centrale della Corte Ecc.ma:

a) "ad avviso della Sezione, la tesi (del PR appellante) non é condivisibile se si considera il tenore letterale della norma (di cui all'art. 58 del TU del RD 1038/1933) secondo cui "gli altri giudizi ad iniziativa di parte, di competenza della Corte dei conti, nei quali siano interessate anche persone ed Enti diversi dallo Stato, sono istaurati mediante ricorsi da notificare nelle forme della citazione. Il decreto di fissazione d'udienza, emesso su istanza della parte più diligente deve a cura questa essere notificato a tutte le parti in causa";

b) "*De jure condendo*, tuttavia sarebbe opportuno regolare più puntualmente e specificamente questa materia, sia per rendere maggiormente trasparente e pubblica l'azione posta a tutela dell'Erario, sia per far conoscere tempestivamente, a chiunque ne abbia interesse, l'esito di una denuncia del danno erariale".

Ch'è esattamente quanto ora dispone la lett. "d" del I comma dell'art. 172, che in buona sostanza attua e realizza il "voto" della sentenza d'appello del 2010, che, disattendendo la tesi sostenuta dal P.R. di Venezia, ha ammesso l'azione popolare del *quivis e populo*, proposta a nome solo proprio dal sottoscritto difensore. Tanto più "calzante" nel caso a giudizio in quanto l'Associazione ricorrente ha per scopo (art. 3 dello Statuto in atti) di "sensibilizzare l'opinione pubblica del territorio padovano e veneziano sull'esistenza di un grave rischio idraulico che minaccia vaste aree delle due province promuovendo le iniziative necessarie ad eliminare tale rischio"; chiaramente riferito alla Idrovia così ignobilmente lasciata abbandonata da ben 34 anni!: siamo ampiamente nel regno dell'art 2 Cost., nell'esercizio del dovere di solidarietà politica, imposta come dovere inderogabile ad ogni cittadino, *sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.*

In linea istituzionale, sul contenuto di merito delle conclusioni che si va ad assumere, si osserva che non potrebbe certo opporsi a nessuna di esse il rilievo/limite del rispetto del principio della discrezionalità degli Enti Pubblici, possibili destinatari della singola imposizione, perché in causa si tratta della gravissima e veramente vergognosa -per l'intero apparato burocratico di questa sventurata Repubblica- ignavia mantenuta **per ben trentaquattro anni**, da cui sono derivate ai cittadini (al servizio esclusivo dei quali l'art. 97 Cost. poneva e pone tutti i Funzionari che osassero lamentare l'invasione di campo) tante e tali conseguenze negative: *il ricorso chiede la condanna degli Enti!*

= il contenuto dell'azione

Alla base stanno i quattro "ponti sul mais" e i dodici chilometri circa di "canali-pozzanghere" da una quarantina d'anni negletti ed abbandonati. I primi - i "ponti sul mais"- sono soggetti ad intenso traffico veicolare anche di mezzi pesanti; taluno di essi presenta vistose crepe che allarmano gl'ignari utenti, ma che evidentemente non preoccupano nessuna delle "Pubbliche Autorità", che dovrebbero curarne la manutenzione (perché a qualcuno incomberà pure il

relativo onere!). Per coordinare i possibili interventi, occorre per prima cosa identificare l'Autorità titolare della funzione, considerato che di crolli di ponti basta ampiamente quello di Genova!

Altrettanto per i "canali-pozzanghere", che, oltre che costituire oltraggio per il decoro del territorio, sono ricettacolo di pantegane, nutrie, zanzare etc.! Se l'iniziativa idroviaria venisse abbandonata dovrebbe essere *da qualcuno* ripristinato lo *status quo ante*, sia per porre rimedio a tanto scempio, sia per risparmiare ai Comuni le spese per la *derattizzazione*, destinate a crescere nei secoli venturi per il naturale sviluppo dei "fruitori molesti" che li abitano.

Donde le seguenti conclusioni

A) In via istruttoria - Disporsi l'accertamento **(a)** sulla genesi e finalità dei vari finanziamenti sia statali, che regionali, che degli Enti Pubblici (Comuni e Province) rimasti consorziati fino al 1985; **(b)** sullo stato dei lavori effettuati; **(c)** sull'evidente pericolosità della situazione in atto (precarietà dei ponti e nocività dei parassiti).

B) Nel merito:

B1) In linea istituzionale - stabilirsi, alla luce e in conseguenza sia degl'impegni internazionali assunti dalla Repubblica (premesse "i" ed "e") sia delle decisioni "interne" -Stato/Regione- (premesse "a", "b", "d"), sia delle emergenze verificatesi nel territorio interessato specie sotto il profilo della sicurezza idraulica (premessa "n"), chi sia/no i titolare/i delle funzioni sia del completamento dell'Idrovia; sia eventualmente (in caso che sia deciso l'abbandono dell'originario progetto ed in ogni caso, in relazione alla premessa "m", che sorte abbia il "progetto preliminare" approvato nel 2015 dalla Regione) del ripristino del territorio con eliminazione dello scempio che n'è stato fatto.

Con integrale rimborso della spese di patrocinio della presente azione imposta dalla totale pluridecennale latitanza delle Amministrazioni tenute agli adempimenti di legge.

C) *Sul piano operativo* stabilirsi le date entro cui i vari adempimenti dovranno essere realizzati, con precise indicazioni delle modalità con cui le singole prescrizioni dovranno essere previste e collocate nei bilanci di chi spetta.

Proprio tale carattere dell'azione proposta suggerisce la seguente

speciale istanza al Sign. Presidente

Nel mezzo secolo di vicissitudini seguite alla decisione di attuare l'Idrovia, varie Autorità sono state investite -o si sono assunte- specifiche funzioni attinenti alla realizzazione del progetto; tipica l'iniziativa della Regione del 1985 di scioglimento del Consorzio Padova-Venezia, con assunzione diretta delle relative funzioni, seguito dopo esattamente trent'anni dalla redazione (bando, aggiudicazione ed approvazione del progetto preliminare per il completamento dell'opera; ma a parte ed in parallelo si sono avute iniziative di altri Enti Pubblici: l'assunzione, da parte della Repubblica (premessa l), dell'obbligazione di assicurare la navigabilità dell'Idrovia nel quadro della navigabilità interna; presumibile che vi sia interessato il Ministero delle Infrastrutture; con atto più recente (premessa n) il Ministero dell'Agricoltura ha concesso un contributo al Consorzio di Bonifica che "copre" il territorio interessato all'Idrovia per la sua polizia idraulica. Pare dunque evidente che, se nella sentenza della Corte sul "da farsi" per il completamento dell'opera, spuntasse qualche obbligazione a carico dei due indicati Ministeri, essa non potrebbe essere disposta se gli stessi non fossero parte del processo.

Ecco la *speciale istanza al Sign. Presidente: che, ai sensi dell'art. 174 del Codice, oltre che fissare l'udienza di legge, voglia indicare anche le Autorità a cui -in relazione alla rispettiva attività anteatta relativa all'Idrovia- il ricorso-decreto dev'essere notificato per l'ulteriore seguito di sentenza.*

In relazione a tale carattere di denuncia di così risalenti omissioni copia del ricorso viene depositata anche alla Procura della Repubblica di Venezia in ordine all'eventuale responsabilità penale per un'omissione di atti dovuti protratta per 34 anni! Ben certa l'Associazione ricorrente che, se l'assoluta novità dell'iniziativa potrà suscitare meraviglia, essa -a quanto consta- costituisce la prima applicazione dell'innovazione introdotta dall'art. 172/d del nuovo Codice della Giustizia contabile.

Produce la documentazione indicata nelle premesse

Con perfetta osservanza.

Stra – Venezia, 14 marzo 2019

Avv. Ivone Cacciavillani

Il sottoscritto avv. Ivone Cacciavillani, in qualità di difensore dell'Associazione "Salvaguardia Idraulica del Territorio Padovano e Veneziano," attesta che la presente copia analogica del ricorso è conforme all'originale digitale dal quale è stata estratta.

avv. Ivone Cacciavillani



Procura speciale alle liti

Nella mia qualità di legale rappresentante di Associazione "Salvaguardia Idraulica del Territorio Padovano e Veneziano", iscritta nel registro comunale di Padova delle "Libere formazioni e Associate" al n. 1477, sez. tematica n. 7, con sede in Via Collodi n. 3 – Padova, io sottoscritto Dott. Carlo Crotti (c.f. CRTCLM53D16L049A),

delego a rappresentarla e difenderla

nella procedura avanti alla Corte dei Conti di Venezia, nel ricorso ai sensi dell'art. 172, lett. "d" del Codice di Giustizia Contabile (D-L.vo 174/2016), in ogni sua fase e grado, anche esecutivo e di opposizione, l'avv. Ivone Cacciavillani (c.f. CCCVNI32C22L899M) del foro di Venezia, conferendogli ogni e più ampia facoltà e potere di legge, anche di transigere, rinunciare e accettare rinunzie agli atti o a singole domande, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, istanze cautelari, anche in fase di reclamo, incassare, quietanzare, intervenire nelle procedure esecutive di qualsiasi tipo e specie, farsi sostituire, integrare il contraddittorio e sottoscrivere tutti gli atti relativi, ivi compreso quello di cui la presente procura costituisce annesso.

All'uopo eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Ivone Cacciavillani in Piazza G. Marconi n. 51, Stra (Ve).

Dichiaro di aver avuto conoscenza dell'informativa sui diritti previsti negli artt. 7 e seguenti d.lgs. n. 196/2003 nonché nel regolamento U.E. n. 679/2016 aventi a oggetto la tutela del trattamento dei propri dati personali e autorizzo il trattamento dei dati personali miei e dell'Associazione da me rappresentata al fine dell'espletamento del presente incarico professionale e di ogni altro incombente connesso o accessorio, esprimendo altresì il consenso al trattamento dei dati sensibili.

La presente procura è rilasciata su documento cartaceo e/o informatico ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 c.p.c., congiunto materialmente e/o telematicamente all'atto di cui essa costituisce annesso.

Stra, 13 marzo 2019

p. Associazione "Salvaguardia Idraulica del Territorio"

Dott. Carlo Crotti


È autografa

avv. Ivone Cacciavillani



Corte dei Conti

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

IL PRESIDENTE

Visto il ricorso ex art. 172 del c.g.c., depositato il 15/03/2019 e iscritto al n. 30802 - IP del registro di segreteria, proposto da:

Associazione "Salvaguardia Idraulica del Territorio Padovano e Veneziano", iscritta nel Registro Comunale di Padova delle "Libere formazioni e Associative" al n. 1477, sez. tematica n. 7, in persona del legale rappresentante Dott. Carlo Crotti (c.f. CRTCLM53D16L049A), con sede in Padova – Via Collodi n. 3, col difensore e domiciliatario Avv. Ivone Cacciavillani (c.f. CCCVNI32C22L899M - fax 0499800585 - p.e.c. ivone.cacciavillani@venezia.pecavvocati.it) del Foro di Venezia con domicilio eletto presso il suo studio in Stra (Ve) – Piazza Marconi n. 51, giusta speciale procura a firma del suo legale rappresentante, la cui copia per immagine conforme all'originale cartaceo verrà prodotta telematicamente, a ciò autorizzato con verbale dell'Assemblea del 21.01.2019 esibito in atti;

Rilevato che il ricorrente richiede,

A) In via istruttoria - Disporsi l'accertamento (a) sulla genesi e finalità dei vari finanziamenti sia statali, che regionali, che degli Enti Pubblici (Comuni e Province) rimasti consorziati fino al 1985; (b) sullo stato dei lavori effettuati; (c) sull'evidente pericolosità della situazione in atto (precarietà dei ponti e nocività dei parassiti).

B) Nel merito:

B1) In linea istituzionale - stabilirsi, alla luce e in conseguenza sia degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica (premesse "i" ed "e") sia delle decisioni "interne" -Stato/Regione- (premesse "a", "b", "d"), sia delle emergenze verificatesi nel territorio interessato specie sotto il profilo della sicurezza idraulica (premessa "n"), chi sia/no i titolare/i delle funzioni sia del completamento dell'Idrovia; sia eventualmente (in caso che sia deciso l'abbandono dell'originario progetto ed in ogni caso, in relazione alla

premessa "m", che sorte abbia il "progetto preliminare" approvato nel 2015 dalla Regione) del ripristino del territorio con eliminazione dello scempio che n'è stato fatto. Con integrale rimborso delle spese di patrocinio della presente azione imposta dalla totale pluridecennale latitanza delle Amministrazioni tenute agli adempimenti di legge.

C) Sul piano operativo stabilirsi le date entro cui i vari adempimenti dovranno essere realizzati, con precise indicazioni delle modalità con cui le singole prescrizioni dovranno essere previste e collocate nei bilanci di chi spetta;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante il Codice di giustizia contabile, ed in particolare l'art. 174, secondo cui il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto;

FISSA

l'udienza di trattazione del ricorso in epigrafe per il giorno **18 settembre 2019, alle ore 9.30**, innanzi a questa Sezione giurisdizionale in Venezia, San Polo 1- Rialto – Palazzo Camerlenghi.

Assegna alle parti il termine del 28 luglio 2019 per il deposito di memorie e documenti in Segreteria.

MANDA

alla Segreteria affinché provveda a comunicare il presente decreto al ricorrente che ne curerà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 174 del c.g.c., la notifica unitamente al ricorso alle parti controinteressate ed alla Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale.

Venezia, li 15/03/2019

IL PRESIDENTE

Carlo Greco

Firmato digitalmente da

CARLO GRECO

CN = GRECO CARLO
O = Corte Dei
Conti/80218670588
C = IT

Il sottoscritto avv. Ivone Cacciavillani, in qualità di difensore dell'Associazione "Salvaguardia Idraulica del Territorio Padovano e Veneziano", attesta che la presente copia analogica del decreto di fissazione udienza è conforme all'originale digitale dal quale è stata estratta.

avv. Ivone Cacciavillani





Relazione di notificazione n. 1270/2019 reg. cron.

Io sottoscritto avv. Ivone Cacciavillani, all'uopo autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con delibera in data 2 marzo 2009, quale difensore di Associazione "Salvaguardia Idraulica del Territorio Padovano e Veneziano", ho notificato il suesteso ricorso e pedissequo decreto, sollecitandone l'esercizio del potere/facoltà di eventualmente controdedurre alle richieste/conclusioni afferenti e relative alle rispettive funzioni di cui sono per legge (art. 98 Cost.) titolari a:

Regione del Veneto, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, in relazione alle premesse di cui alla lett. "d"; "e"; "h"; "m"; "o", indicate in ricorso, alla sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, (30123) Venezia, a mezzo del servizio postale, mediante spedizione di copia conforme all'originale in piego raccomandato con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di Stra;

con invito a produrre nel termine assegnato nel decreto le eventuali deduzioni, con relativa documentazione di supporto, al fine di rendere produttivo il confronto d'udienza;

avv. Ivone Cacciavillani





Relazione di notificazione n. 1271/2019 reg. cron.

Io sottoscritto avv. Ivone Cacciavillani, all'uopo autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con delibera in data 2 marzo 2009, quale difensore di Associazione "Salvaguardia Idraulica del Territorio Padovano e Veneziano", ho notificato il suesteso ricorso e pedissequo decreto, sollecitandone l'esercizio del potere/facoltà di eventualmente controdedurre alle richieste/conclusioni afferenti e relative alle rispettive funzioni di cui sono per legge (art. 98 Cost.) titolari a:

Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione alla funzione specificamente attribuitagli dall'art. 2, comma "c-bis", D. Lgs. 400/1988 aggiunto dall'art. 12 comma 2 del D. Lgs. 303/1999, di "deferire al Consiglio dei Ministri, al fine di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la soluzione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra Amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti" afferenti e relative alla sorte della Idrovia di cui è ricorso, con specifico riferimento alle premesse di ricorso dedotte sub "c"; "f"; "i"; "l"; "n", al fine di non essere costretta l'Associazione ricorrente a rincorrere le varie specifiche competenze ministeriali in relazione alle diverse del singolo Ministero, rappresentato da soggetti famelici di potere ma incapaci di svolgere le relative funzioni, alla sede in Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370 (00187) Roma, a mezzo del servizio postale, mediante spedizione di copia conforme all'originale in piego raccomandato con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di Stra;

con invito a produrre nel termine assegnato nel decreto le eventuali deduzioni, con relativa documentazione di supporto, al fine di rendere produttivo il confronto d'udienza;

avv. Ivone Cacciavillani




Relazione di notificazione n. 1272/2019 reg. cron.

Io sottoscritto avv. Ivone Cacciavillani, all'uopo autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con delibera in data 2 marzo 2009, quale difensore di Associazione "Salvaguardia Idraulica del Territorio Padovano e Veneziano", ho notificato il sueseso ricorso e pedissequo decreto, sollecitandone l'esercizio del potere/facoltà di eventualmente controdedurre alle richieste/conclusioni afferenti e relative alle rispettive funzioni di cui sono per legge (art. 98 Cost.) titolari a:

Procuratore Regionale della Corte dei Conti, in ordine sia alla giurisdizione di conto a carico di chi spetti, sia all'eventuale responsabilità erariale per mancato esercizio della pubblica funzione, alla sede in Palazzo dei Camerlenghi, San Polo n. 1 (30125) Venezia, a mezzo del servizio postale, mediante spedizione di copia conforme all'originale in piego raccomandato con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di Stra;

con invito a produrre nel termine assegnato nel decreto le eventuali deduzioni, con relativa documentazione di supporto, al fine di rendere produttivo il confronto d'udienza;

avv. Ivone Cacciavillani



Relazione di notificazione n. 1273/2019 reg. cron.

Io sottoscritto avv. Ivone Cacciavillani, all'uopo autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con delibera in data 2 marzo 2009, quale difensore di Associazione "Salvaguardia Idraulica del Territorio Padovano e Veneziano", ho notificato il suesteso ricorso e pedissequo decreto, sollecitandone l'esercizio del potere/facoltà di eventualmente controdedurre alle richieste/conclusioni afferenti e relative alle rispettive funzioni di cui sono per legge (art. 98 Cost.) titolari a:

Procura della Repubblica di Venezia, in ordine a eventuale responsabilità penale a carico di chi spetti relativa si all'inopinato ed assolutamente immotivato abbandono (durato 34 anni) degl'imponenti lavori di sovvertimento del territorio (chilometri di tratti di canale lasciati ricettacolo di animali altamente nocivi alla salute del vicinato; quattro ponti "sul mais" privi di ogni guarentigia), sia allo scempio di imponenti risorse dell'Erario, in ordine al delitto di omissione di atti d'ufficio, alla sede in Piazzale Roma, Santa Croce n. 430 (30135) Venezia, a mezzo del servizio postale, mediante spedizione di copia conforme all'originale in piego raccomandato con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di Stra.

Avv. Ivone Cacciavillani

Un tanto con ogni riserva di legge, anche di eventuali azioni risarcitorie connesse col comportamento sia pregresso che processuale delle parti.

Avv. IVONE CACCIAVILLANI



Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - SI. [1]

RICEVUTO

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	REGIONE VENETO, in persona del presidente pt CR		
	DESTINATARIO	DORSODURO	
DESTINATARIO	VIA / PIAZZA	350	N° CIV.
	C.A.P.	30123	COMUNE VENEZIA
MITTENTE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO		
	MITTENTE	AVV. IVONE CACCIAVILLANI	
MITTENTE	VIA / PIAZZA	Piazza G. Marconi N. 51 - 30039 Strà (Ve)	
	C.A.P.	tel. 049.502266 fax 049.9800585	
MITTENTE	c.segreteriaivone@studlocacciavillani.com		
	C.A.P.	PROV.	

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 67054 Sez. 03 Operaz. 96
Causale: AG 19/03/2019 11:47
Peso gr.: 66 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
Serv. Agg.: AR
Cod. AG: 787689288424 Cod. AR: 687689288423
Bollo TASSE
(accettazione manuale)

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - SI. [1]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI		
	DESTINATARIO	PIAZZA COLONNA	
DESTINATARIO	VIA / PIAZZA	370	N° CIV.
	C.A.P.	370187	COMUNE PONA
MITTENTE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO		
	MITTENTE	AVV. IVONE CACCIAVILLANI	
MITTENTE	VIA / PIAZZA	Piazza G. Marconi N. 51 - 30039 Strà (Ve)	
	C.A.P.	tel. 049.502266 fax 049.9800585	
MITTENTE	c.segreteriaivone@studlocacciavillani.com		
	C.A.P.	PROV.	

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 67054 Sez. 03 Operaz. 97
Causale: AG 19/03/2019 11:49
Peso gr.: 66 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
Serv. Agg.: AR
Cod. AG: 787689288431 Cod. AR: 687689288366
Bollo TASSE
(accettazione manuale)

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - SI. [1]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	PROCURATORE REGIONALE COITE CONT		
	DESTINATARIO	SAN POLO	
DESTINATARIO	VIA / PIAZZA	1	N° CIV.
	C.A.P.	30125	COMUNE VENEZIA
MITTENTE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO		
	MITTENTE	AVV. IVONE CACCIAVILLANI	
MITTENTE	VIA / PIAZZA	Piazza G. Marconi N. 51 - 30039 Strà (Ve)	
	C.A.P.	tel. 049.502266 fax 049.9800585	
MITTENTE	c.segreteriaivone@studlocacciavillani.com		
	C.A.P.	PROV.	

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 67054 Sez. 03 Operaz. 98
Causale: AG 19/03/2019 11:51
Peso gr.: 66 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
Serv. Agg.: AR
Cod. AG: 787689288402 Cod. AR: 687689288401
Bollo TASSE
(accettazione manuale)

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - SI. [1]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	PROCURA DELLA REPUBBLICA IN VENEZIA		
	DESTINATARIO	SANTA CROCE	
DESTINATARIO	VIA / PIAZZA	130	N° CIV.
	C.A.P.	30135	COMUNE VENEZIA
MITTENTE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO		
	MITTENTE	AVV. IVONE CACCIAVILLANI	
MITTENTE	VIA / PIAZZA	Piazza G. Marconi N. 51 - 30039 Strà (Ve)	
	C.A.P.	tel. 049.502266 fax 049.9800585	
MITTENTE	c.segreteriaivone@studlocacciavillani.com		
	C.A.P.	PROV.	

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 67054 Sez. 03 Operaz. 99
Causale: AG 19/03/2019 11:52
Peso gr.: 66 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
Serv. Agg.: AR
Cod. AG: 787689288413 Cod. AR: 687689288412
Bollo TASSE
(accettazione manuale)